

Per uso civico deve intendersi sia il diritto per l'intera collettività di trarre alcune utilità primarie dalle terre su cui grava l'uso medesimo, sia l'esercizio di tale diritto, che non può avvenire se non per mezzo del singolo utente; quest'ultimo, come membro, è titolare della relativa pretesa in quanto *singulus et civis* sia nei confronti di terzi, sia rispetto agli altri partecipanti che compongono la comunanza agraria.

L'uso civico, per il suo valore e per la sua spettanza ad una determinata comunità, è inalienabile e imprescrittibile; tali caratteri confermano il suo contenuto di vero e proprio diritto soggettivo (applicazione ai fini della giurisdizione).

In materia di usi civici, sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente la suddivisione dei pascoli tra bestiame, ovino e bovino, nonché la regolamentazione dell'uso dei beni deliberata dagli utenti di una comunanza agraria, in quanto la controversia stessa riguarda un rapporto rientrante nell'ambito della relazione tra maggioranza e minoranza assembleare per l'uso di un bene comune, demandata alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.: — T.a.r. Marche, 23 gennaio 1976, n. 15, Cacciamani c. Comunanza agr. Percanestro S. Martino di Serravalle di Chienti, in Rep. Fo. it., 1976 n. 34 e pubbl. in Trib. amm. reg., 1976, I, 1003.